

Legge regionale 06 agosto 1985 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-1987 ed al bilancio di previsione per l'anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

Art. 40

Opere igienico - sanitarie

Il limite d' impegno di lire 750 milioni autorizzato per l' anno 1985 con l' articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 300 milioni.

Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1985, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 2004.

L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987, fa carico al capitolo 6395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 900 milioni.

Al predetto onere di lire 900 milioni si fa fronte - in relazione a quanto disposto con il precedente primo comma - mediante storno, di pari importo, dal capitolo 6427 del precitato stato di previsione.

Le annualità autorizzate per gli anni dal 1988 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.